



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COD. 043011

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	32	Del	30-09-17
-----------------	----	-----	----------

OGGETTO	A.S.S.M. S.p.A. - Adeguamento dello statuto societario alle disposizioni recate dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.
---------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **settembre**,
alle ore 10:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **25.05.2014** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	P	GIACINTI MICAELA	A
PIERONI ERMANN0	P	ANSOVINI LUCA	A
MICUCCI ERMANN0	P	CUTRINI DAMIANO	P
MERCORELLI ANTONELLA	A	MAURIZI ORELIA	P
PAZZELLI MORGAN	P	CICCONI MARIA	A
FELICIOTTI GIUSEPPINA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PIERONI ERMANN0

CUTRINI DAMIANO

MAURIZI ORELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ASSM Spa, società a completo capitale pubblico, è partecipata dai Comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Camerino e la stessa sta attraversando un periodo di rilevanti cambiamenti in conseguenza di modifiche normative che intervengono con frequenza nella legislazione relativa alle società pubbliche partecipate;
- per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione della società ha deciso di proporre alcune modifiche statutarie da sottoporre ai vari Consigli Comunali, trasmessa a questo Ente con nota prot. N.13-14/4364/PRES del 18/09/2017;
- le modifiche allo Statuto che il Consiglio di Amministrazione propone, sono quelle indicate nell'allegato A alla presente deliberazione, finalizzate a renderlo conforme alle norme di Legge in materia;

Valutato che tali modifiche sono obbligatorie e che la competenza all'approvazione spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Tuel n. 267/2000;

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi sulla presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di riapprovare, per le motivazioni in premessa specificate, il nuovo testo dello Statuto dell'ASSM SPA di Tolentino come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione.

DELIBERA

Altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO A

<u>Testo Vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
STATUTO ASSM	STATUTO ASSM
Sommario	Sommario
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO
Articolo 1 - Natura della società e denominazione	Articolo 1 - Natura della società e denominazione
Articolo 2 - Sede	Articolo 2 - Sede
Articolo 3 – Durata	Articolo 3 – Durata
Articolo 4 – Oggetto	Articolo 4 – Oggetto
TITOLO II	TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA	CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA
Articolo 5 – Capitale sociale	Articolo 5 – Capitale sociale
Articolo 6 - Azioni e obbligazioni	Articolo 6 - Azioni e obbligazioni
Articolo 7 – Prelazione	Articolo 7 – Prelazione
TITOLO III	TITOLO III
ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'	ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'
Articolo 8 – Assemblea	Articolo 8 – Assemblea
Articolo 9 - Amministrazione	Articolo 9 - Amministrazione
Articolo 10 - Poteri e rappresentanza	Articolo 10 - Poteri e rappresentanza
Articolo 11 - Collegio Sindacale	Articolo 11 - Collegio Sindacale
TITOLO IV	TITOLO IV
BILANCIO E UTILI	BILANCIO E UTILI
Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili	Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili
TITOLO V	TITOLO V
SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'	SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'
Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso	Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso
TITOLO VI	TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI

<p>Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici</p> <p>Articolo 15 - Clausola arbitrale</p> <p>Articolo 16 - Disposizioni finali</p> <p>TITOLO I</p> <p>DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO</p> <p>ARTICOLO 1</p> <p>Articolo 1 - Natura della società e denominazione</p> <p>1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L. (testo unico Enti Locali) e sue modifiche e/o integrazioni nonché del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, una società per azioni denominata AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA", in sigla "ASSM SPA" in tutti i documenti che non abbiano rilevanza giuridica e/o fiscale, (indicata come "la società" nel corso del presente testo).</p> <p>1.2. Possono essere soci soltanto gli Enti pubblici locali in considerazione dello scopo sociale perseguito ovvero della prestazione dei servizi affidati dai soci (cosiddetto "in house providing").</p> <p>1.3. Per le leggi vigenti in materia di servizi pubblici locali:</p> <p>a) la società è partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti pubblici locali;</p> <p>b) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dei servizi di cui all'art. 4 è prevista attraverso il presente Statuto e dalle regolamentazioni approvate dalle Autorità di settore;</p> <p>c) la società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici locali azionisti che la controllano.</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici</p> <p>Articolo 15 - Clausola arbitrale</p> <p>Articolo 16 - Disposizioni finali</p> <p>TITOLO I</p> <p>DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO</p> <p>ARTICOLO 1</p> <p>Articolo 1 - Natura della società e denominazione</p> <p>1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L. (testo unico Enti Locali) e sue modifiche e/o integrazioni nonché del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, una società per azioni denominata AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA", in sigla "ASSM SPA" in tutti i documenti che non abbiano rilevanza giuridica e/o fiscale, (indicata come "la società" nel corso del presente testo).</p> <p>1.2. Possono essere soci soltanto gli Enti pubblici locali in considerazione dello scopo sociale perseguito ovvero della prestazione dei servizi affidati dai soci cosiddetti "in house".</p> <p>1.3 L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dei servizi di cui all'art. 4 è prevista attraverso il presente Statuto e dalle regolamentazioni approvate dalle Autorità di settore;</p> <p>1.4 La Società realizza e gestisce prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto ai sensi dell'art. 16 c.1 D.Lgs. 175/2016. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci. I servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011, di cui al precedente comma 1, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.</p>
--	---

ARTICOLO 2

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede legale ed amministrativa in Tolentino.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi, rappresentanze, agenzie e dipendenze ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, depositando apposita dichiarazione nel registro delle Imprese ex articolo 111/ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 3

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre 2050; tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 4

Articolo 4 – Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto in via diretta e attraverso enti e società dalla stessa controllate o tramite società collegate o partecipate le attività di seguito elencate:

1) gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, produzione e distribuzione di energia elettrica, trasporti pubblici urbani ed attività connesse, aree di sosta a pagamento, imbottigliamento e vendita di acqua minerale, termalismo e cure sinergiche, ivi comprese le attività di carattere sanitario;

2) controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla Società di gestione;

3) gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà nei confronti delle Società collegate e/o controllate e comunque partecipate ed esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle medesime;

4) gestione della proprietà degli impianti;

5) gestione dei seguenti servizi:

a) produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, illuminazione

ARTICOLO 2

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede legale ed amministrativa in Tolentino.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi, rappresentanze, agenzie e dipendenze ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, depositando apposita dichiarazione nel registro delle Imprese ex articolo 111/ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 3

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre 2050; tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 4

Articolo 4 – Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto:

a) **la realizzazione, la gestione, la manutenzione e l'ampliamento** delle reti, degli impianti e delle dotazioni relativi a:

- ciclo integrato delle acque
- distribuzione e misura di gas
- distribuzione e misura di energia elettrica
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- produzione gas metano
- trasporto pubblico locale
- aree di sosta anche a pagamento
- sorgenti idriche
- terme ed ambulatori
- comunicazioni elettroniche (fonia e

<p>pubblica, lampade votive, ecc.</p> <p>b) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas metano e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di impianti termici, anche se alimentati con altri combustibili e in generale attività di utilizzo economico di energie da qualunque fonte provenienti;</p> <p>c) servizio idrico integrato, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; - depurazione delle acque reflue; <p>d) trasporti pubblici urbani ed attività connesse;</p> <p>e) aree di sosta a pagamento;</p> <p>f) imbottigliamento e vendita di acqua minerale;</p> <p>g) termalismo e cure sinergiche, ivi comprese le attività di carattere sanitario, e la gestione di farmacie;</p> <p>h) attività di formazione continua in medicina per i dipendenti della struttura e del personale medico in genere organizzando convegni, seminari, corsi, eventi formativi e tutto quanto ricomprenda sia l'aggiornamento professionale dei medici (cioè le attività dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le loro conoscenze professionali), sia la formazione permanente (cioè le attività per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari secondo il progresso scientifico e tecnologico);</p> <p>i) gestione impianti sportivi e di risalita in genere;</p> <p>j) progettazione, installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>k) fornitura di servizi di comunicazione elettronica (fonia e dati);</p> <p>l) altri servizi pubblici locali rientranti nella previsione dell'art. 112 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;</p> <p>m) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici</p>	<p>dati)</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti sportivi; - Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva <p>b) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;</p> <p>c) trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e attività connesse quali illuminazione pubblica e lampade votive;</p> <p>d) produzione di gas metano;</p> <p>e) trasporto, trattamento, distribuzione, misura e vendita del gas metano e attività connesse, quali la gestione di impianti termici, anche se alimentati con altri combustibili e in generale attività di utilizzo economico di energie da qualunque fonte provenienti;</p> <p>f) servizio idrico integrato e altre attività idriche come definito dall'Autorità di settore e consistenti tra le altre in captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; depurazione delle acque reflue;</p> <p>g) sfruttamento sorgenti idriche;</p> <p>h) termalismo e cure sinergiche ivi comprese le attività di carattere sanitario;</p> <p>i) formazione continua in medicina per i dipendenti della struttura e del personale medico in genere organizzando convegni, seminari, corsi, eventi formativi e tutto quanto ricomprenda sia l'aggiornamento professionale dei medici (cioè le attività dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le loro conoscenze professionali), sia la formazione permanente (cioè le attività per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari secondo il progresso scientifico e tecnologico);</p> <p>j) altri servizi pubblici locali rientranti nella</p>
--	---

<p>servizi;</p> <p>n) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati;</p> <p>o) attività commerciali dirette all'utenza gestita di prodotti affini o direttamente correlati alle principali finalità svolte.</p> <p>4.2. La Società, nell'esercizio delle attività economiche descritte al comma precedente, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue finalità di beneficio comune e opera in qualità di società benefit secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.</p> <p>4.3 La società, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi potrà costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla società stessa, in particolare convenendo adeguate formulazioni dei relativi statuti; potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi.</p> <p>4.4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall'art. 106 del D.lgs. 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione.</p>	<p>previsione dell'art. 112 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;</p> <p>4.2 La Società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>4.3 Ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 175/2016 la società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Ai sensi dell'art. 16 c. 3-bis D.Lgs 175/2016 la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'art. 15 D.Lgs 175/2016, sanabile come disciplinato dal seguente art. 16 c.5</p> <p>4.4 Qualora ricorrano i presupposti di legge per l'obbligatorietà della separazione funzionale per i Gestori dei sistemi di distribuzione energia elettrica, ovvero qualora lo stesso Gestore opti per tale separazione, l'Azienda nello svolgimento delle proprie attività promuove le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere
--	--

<p>TITOLO II</p> <p>CAPITALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA</p> <p>ARTICOLO 5</p> <p>Articolo 5 – Capitale sociale</p> <p>5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 27.613.000,00 (ventisette milioni seicentotredicimila/00), rappresentato da n. 276.130 (duecentosettantaseimilacentotrenta) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.</p> <p>5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'articolo 2348 secondo comma c.c.</p> <p>5.3. Per il fabbisogno finanziario della Società gli azionisti potranno effettuare a favore della stessa versamenti in conto capitale, così come, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi con obbligo di restituzione.</p> <p>ARTICOLO 6</p> <p>Articolo 6 - Azioni e obbligazioni</p> <p>6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.</p> <p>6.3. Le azioni possono essere detenute da:</p> <p>a) Comune di Tolentino,</p> <p>b) altri Enti pubblici locali.</p> <p>6.4. Il capitale sociale deve appartenere al Comune di Tolentino nella misura minima del 51%; le azioni detenute dal Comune di Tolentino costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da un unico certificato azionario, con specifica annotazione di vincolo.</p> <p>6.5. Le azioni detenute dal Comune di Tolentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono</p>	<p>TITOLO II</p> <p>CAPITALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA</p> <p>ARTICOLO 5</p> <p>Articolo 5 – Capitale sociale</p> <p>5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 27.613.000,00 (ventisette milioni seicentotredicimila/00), rappresentato da n. 276.130 (duecentosettantaseimilacentotrenta) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.</p> <p>5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'articolo 2348 secondo comma c.c.</p> <p>5.3. Per il fabbisogno finanziario della Società gli azionisti potranno effettuare a favore della stessa versamenti in conto capitale, così come, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi con obbligo di restituzione.</p> <p>ARTICOLO 6</p> <p>Articolo 6 - Azioni e obbligazioni</p> <p>6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.</p> <p>6.3. Le azioni possono essere detenute da:</p> <p>a) Comune di Tolentino,</p> <p>b) altri Enti pubblici locali.</p> <p>6.4. Il capitale sociale deve appartenere al Comune di Tolentino nella misura minima del 51%; le azioni detenute dal Comune di Tolentino costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da un unico certificato azionario, con specifica annotazione di vincolo.</p> <p>6.5. Le azioni detenute dal Comune di Tolentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono</p>
--	--

liberamente trasferibili, secondo le regole previste dalla legge e dal presente statuto.

6.6. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

6.7. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci appartenenti alle categorie sopra individuate sub a) e b), il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo dell'organo amministrativo, previa autorizzazione da richiedere all'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 c.c., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

6.8. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b).

6.9. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate, purché ne facciano contestuale richiesta.

6.10. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ARTICOLO 7

Articolo 7 – Prelazione

7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, qualora nominato, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

7.2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente,

constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili, secondo le regole previste dalla legge e dal presente statuto.

6.6. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

6.7. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci appartenenti alle categorie sopra individuate sub a) e b), il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo dell'organo amministrativo, previa autorizzazione da richiedere all'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 c.c., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

6.8. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b).

6.9. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate, purché ne facciano contestuale richiesta.

6.10. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ARTICOLO 7

Articolo 7 – Prelazione

7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, qualora nominato, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

7.2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera

darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, qualora nominato, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.

7.4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

7.6. In ogni caso dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Tolentino secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 8

Articolo 8 – Assemblea

8.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nella persona del rappresentante legale dell'Ente Locale (Sindaco) o di un suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dall'Ente Locale stesso.

8.2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il budget/programma annuale per la

raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, qualora nominato, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.

7.4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

7.6. In ogni caso dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Tolentino secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 8

Articolo 8 – Assemblea

8.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nella persona del rappresentante legale dell'Ente Locale (Sindaco) o di un suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dall'Ente Locale stesso.

8.2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il budget/programma annuale per la

<p>sua approvazione.</p> <p>8.3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.</p> <p>8.4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.</p> <p>8.5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate per legge; inoltre compete all'Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, dell'Amministratore unico.</p> <p>8.6. All'Assemblea compete inoltre l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del budget previsionale della società; - l'acquisizione di partecipazioni in società o enti per importi superiori a euro 52.000,00; - lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a euro 52.000,00; - l'assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto. <p>8.7. Gli interventi all'Assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge; non è consentita il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni.</p> <p>8.8. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di assenza o impedimento per qualunque causa, dal Vice Presidente o da una persona designata dagli intervenuti o, se nominato, dall'Amministratore unico.</p> <p>8.9. L'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente o, se nominato, dall'Amministratore unico.</p> <p>8.10. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo</p>	<p>sua approvazione.</p> <p>8.3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.</p> <p>8.4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.</p> <p>8.5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate per legge; inoltre compete all'Assemblea la nomina dell'Amministratore unico o in alternativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente.</p> <p>8.6. All'Assemblea compete inoltre l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del budget previsionale della società; - l'acquisizione di partecipazioni in società o enti per importi superiori a euro 52.000,00; - lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a euro 52.000,00; - l'assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto. <p>8.7. Gli interventi all'Assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge; non è consentita il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni.</p> <p>8.8. L'Assemblea è presieduta, di norma, dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, dal Vice Presidente.</p> <p>8.9. L'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal segretario stesso e dall'Amministratore unico o, se nominato, dal Presidente.</p> <p>8.10. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è</p>
--	---

<p>amministrativo; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>	<p>redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>
<p>8.11. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, le norme di legge, salvo quanto stabilito nei successivi commi di questo articolo.</p>	<p>8.11. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, le norme di legge, salvo quanto stabilito nei successivi commi di questo articolo.</p>
<p>8.12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione all'organo amministrativo, all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, e la nomina del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, dell'Amministratore unico, ai sensi del successivo art. 9, dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione per la nomina dell'organo amministrativo, si rendono applicabili le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>8.12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione all'organo amministrativo, all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, e la nomina dell'Amministratore unico o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 9, dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione per la nomina—dell'organo amministrativo, si rendono applicabili le maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>8.13. Le deliberazioni aventi per oggetto modificazioni statutarie devono essere assunte in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.</p>	<p>8.13. Le deliberazioni aventi per oggetto modificazioni statutarie devono essere assunte in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.</p>
<p>8.14. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e dal presente statuto, e può essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p>	<p>8.14. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e dal presente statuto, e può essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p>
<p>8.15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p>	<p>8.15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p>
<p>8.16. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica o, se nominato, l'Amministratore unico, e dei</p>	<p>8.16. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia</p>

sindaci effettivi, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 9

Articolo 9 - Amministrazione

9.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, ivi compreso il Presidente; all'organo amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

9.2. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

9.3. I compensi e i rimborsi spese spettanti all'organo amministrativo per l'esercizio delle sue loro funzioni sono determinati dall'assemblea che inoltre ai sensi dell'art. 2389 co. 3 c.c. nel caso sia nominato un consiglio di amministrazione può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

9.4. All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

9.5. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti limitatamente ai poteri individuati come delegabili dal presente statuto o dalla legge.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare istitori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche

intervenuto l'Amministratore unico o se nominati, la maggioranza degli amministratori in carica, e dei sindaci effettivi, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 9

Articolo 9 - Amministrazione

9.1. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia secondo norme di legge.

9.2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

9.3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 c. 4 ed alla struttura di cui all'art. 15 D.Lgs 175/2016

9.4. All'Organo amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile

9.5. In caso di Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

9.6. I compensi e i rimborsi spese spettanti all'organo amministrativo per l'esercizio delle sue funzioni sono determinati dall'Assemblea che, ai sensi dell'art. 2389 co. 3 c.c., nel caso sia nominato un consiglio di amministrazione, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli

<p>modificabili.</p> <p>9.8. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente se nominato.</p> <p>9.9. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.</p>	<p>amministratori.</p> <p>9.7. L'Assemblea nel determinare nomine, compensi e rimborsi dell'organo amministrativo, avrà cura di rispettare quanto disciplinato delle norme del TUSP ed in particolare dall'art. 11 D.Lgs 175/2016</p> <p>9.8. nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, le deleghe di gestione dovranno essere attribuite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>9.9. La previsione della carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>9.10. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>9.11. E' vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>9.12. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti, le incompatibilità e le inconfiribilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.</p> <p>9.13. All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>9.14. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli amministratori e dei Sindaci almeno tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria. In caso di</p>
--	---

assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente se nominato.

9.15. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.

9.16. Nel caso in cui la Società sia parte di un'impresa verticalmente integrata ed obbligata per legge a quanto previsto dalla normativa in materia di separazione funzionale, le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, che in tal senso è vincolante:

- a) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- d) le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente. Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta. Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà pertanto piena efficacia ai fini delle decisioni.


9.17. Nel caso di obbligatorietà o scelta della

<p>ARTICOLO 10</p> <p>Articolo 10 - Poteri e rappresentanza</p> <p>10.1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della società e la firma sociale.</p> <p>10.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vice Presidente.</p> <p>10.3. La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale competono inoltre agli amministratori delegati, nominati ai sensi del precedente art. 9, nei limiti del relativo mandato e agli institori, ai procuratori speciali e ai mandatari ai quali l'organo amministrativo abbia specificamente conferito tali funzioni, fatte salve le attribuzioni specificamente riservate dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo stesso.</p> <p>ARTICOLO 11</p> <p>Articolo 11 - Collegio Sindacale</p> <p>11.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.</p> <p>11.2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.</p> <p>11.3. Essi restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.</p> <p>11.4. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.</p> <p>11.5. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata</p>	<p>separazione funzionale, in deroga all'art. 2380 bis del codice civile, come previsto dall'art. 16 D.Lgs 175/2016, il potere di gestione e la rappresentanza per l'attività relativa all'energia elettrica può spettare ad un Direttore Tecnico nominato direttamente dai soci in sede di assemblea che determinerà gli specifici poteri.</p> <p>ARTICOLO 10</p> <p>Articolo 10 - Poteri e rappresentanza</p> <p>10.1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della società e la firma sociale.</p> <p>10.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vice Presidente.</p> <p>10.3. La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale competono inoltre all'amministratore delegato se nominato ai sensi del precedente art. 9, nei limiti del relativo mandato, fatte salve le attribuzioni specificamente riservate dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo stesso.</p> <p>ARTICOLO 11</p> <p>Articolo 11 - Collegio Sindacale</p> <p>11.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.</p> <p>11.2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.</p> <p>11.3. Essi restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.</p> <p>11.4. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.</p> <p>11.5. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione</p>
---	---

<p>della loro carica.</p> <p>11.6. Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio Sindacale può esercitare l'attività di controllo contabile secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis comma 3 c.c. Tale funzione verrà attribuita dall'Assemblea all'atto della nomina del Collegio.</p>	<p>annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.</p> <p>11.6 Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>
<p>TITOLO IV</p>	<p>TITOLO IV</p>
<p>BILANCIO E UTILI</p>	<p>BILANCIO E UTILI</p>
<p>ARTICOLO 12</p>	<p>ARTICOLO 12</p>
<p>Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili</p>	<p>Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili</p>
<p>12.1. L'esercizio della società inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>12.1. L'esercizio della società inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p>12.2. L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p>	<p>12.2. L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p>
<p>12.3. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la necessaria approvazione, nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.</p>	<p>12.3. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la necessaria approvazione, nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.</p>
<p>12.4. L'utile netto dell'esercizio viene destinato in base a quanto previsto dalla legge.</p>	<p>12.4. L'utile netto dell'esercizio viene destinato in base a quanto previsto dalla legge.</p>
<p>TITOLO V</p>	<p>TITOLO V</p>
<p>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p>	<p>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p>
<p>ARTICOLO 13</p>	<p>ARTICOLO 13</p>
<p>Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso</p>	<p>Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso</p>
<p>13.1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori e ne determina poteri e compensi.</p>	<p>13.1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori e ne determina poteri e compensi.</p>
<p>13.2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma c.c.</p>	<p>13.2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma c.c.</p>

<p>TITOLO VI</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ARTICOLO 14</p> <p>Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici</p> <p>14.1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici e altri servizi e attività rientranti nell'oggetto sociale, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio che prevedono anche meccanismi di controllo della gestione del servizio; gli enti locali azionisti si impegnano ad affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.</p> <p>14.2. L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.</p> <p>ARTICOLO 15</p> <p>Articolo 15 - Clausola arbitrale</p> <p>15.1. Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra i soci stessi, o tra essi e gli eredi o aventi causa di altro socio, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questa verrà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata, su istanza della parte più diligente.</p> <p>15.2. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.</p> <p>15.3. Il Collegio giudicherà ritualmente secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ARTICOLO 14</p> <p>Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici</p> <p>14.1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici e altri servizi e attività rientranti nell'oggetto sociale, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio che prevedono anche meccanismi di controllo della gestione del servizio; gli enti locali azionisti si impegnano ad affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.</p> <p>14.2. L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.</p> <p>ARTICOLO 15</p> <p>Articolo 15 - Clausola arbitrale</p> <p>15.1. Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra i soci stessi, o tra essi e gli eredi o aventi causa di altro socio, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questa verrà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata, su istanza della parte più diligente.</p> <p>15.2. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.</p> <p>15.3. Il Collegio giudicherà ritualmente secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 16</p> <p>Articolo 16 - Disposizioni finali</p> <p>16.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con totale partecipazione pubblica locale.</p> <p>16.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Macerata.</p>	<p>ARTICOLO 16</p> <p>Articolo 16 - Disposizioni finali</p> <p>16.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con totale partecipazione pubblica locale.</p> <p>16.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Macerata.</p>
--	--



COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO:	A.S.S.M. S.p.A. - Adeguamento dello statuto societario alle disposizioni recate dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.
-----------------	---

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **05-10-2017**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 05-10-2017

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Serafini Giuliana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:

- il **30-09-2017** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 05-10-2017

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini